

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 099/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 novembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Ivan De Musso, Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro – Componenti; – Dott. Carlo Bravi; Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:

- **PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0-3;**
- **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA,**

INFLITTE ALLA SOCIETÀ LATINA CALCIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI SERIE A E B, TRAPANI CALCIO/LATINA CALCIO DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. 21 del 9.10.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, ex art. 37, comma 1, lett. c) C.G.S., annulla la decisione impugnata e, per l'effetto, dispone la ripetizione della gara.

2. RICORSO LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA LUPARENSE/ACQUAESAPONE DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 157 del 5.11.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Luparense Calcio a Cinque di San Martino di Lupari (Padova), riduce la sanzione dell'ammenda a €1.300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 18 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete